

MORE associazione culturale

STATUTO

Articolo 1 (Denominazione e sede)

E' costituita, nel rispetto delle disposizioni previste dal Codice Civile in materia di associazioni, un'associazione culturale denominata "More associazione culturale".

L'associazione ha sede legale a Sella Giudicarie, via Roma n. 133.

I trasferimenti di sede legale all'interno del territorio comunale non necessitano di modifiche statutarie.

Articolo 2 (Scopo)

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.

Essa non ha alcun fine di lucro e opera per fini culturali, ricreativi e di crescita personale e professionale, per il soddisfacimento di interessi collettivi.

Per poter raggiungere lo scopo sociale l'associazione potrà:

- compiere ogni azione diretta a sostenere processi di apprendimento in ogni età della vita, con l'obiettivo di riconoscere e di accrescere le risorse presenti nelle persone, nelle famiglie e nella comunità;
- svolgere attività collaterali e strumentali, collaborando o aderendo ad iniziative di organismi e associazioni aventi scopi simili.

Le finalità e le attività dell'associazione sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne e rispettose dei diritti inviolabili delle persone. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela degli interessi economici degli associati.

Articolo 3 (Oggetto)

L'associazione si propone di:

- promuovere incontri, conferenze, seminari, per la diffusione di metodologie di insegnamento/apprendimento innovative, fondate sulla relazione, mirate ad accrescere l'autonomia dei soggetti ed orientate all'assunzione di responsabilità rispetto alla trasformazione di sé e degli altri;
- predisporre e gestire progetti di incremento dell'autonomia nell'apprendimento ("imparare ad imparare"), mediante gruppi di studio, programmi di recupero scolastico e di inserimento o reinserimento formativo, anche a mezzo di colloqui di consulenza e orientamento;
- realizzare percorsi per lo sviluppo delle potenzialità e dei talenti dei soggetti e per contrastare le nuove disparità di accesso allo studio, al lavoro, alla vita sociale e culturale;
- organizzare eventi culturali e di aggregazione e dialogo fra genitori, insegnanti ed educatori, anche in contesti di vacanze studio e di turismo sociale e responsabile;
- redigere e pubblicare materiali didattici in qualsiasi supporto, recensioni, atti di seminari, nonché di studi e ricerche compiute in seno all'associazione;
- collaborare con altre realtà sociali, istituzioni educative e formative, enti locali, gruppi di volontariato e istituzioni che similmente operano nel territorio giudicariense, ma con orizzonte aperto a scambi e apporti dall'ambito provinciale, nazionale e internazionale.

Gli eventuali proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette. E' obbligatorio reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 4 (Durata)

La durata dell'associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Articolo 5 (Requisiti dei soci)

Sono ammesse alla qualifica di socio, previo versamento della quota associativa annuale, tutte le persone fisiche e giuridiche che condividano gli scopi dell'associazione e che si impegnino all'osservanza dello statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Articolo 6 (Ammissione dei soci)

Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno presentare domanda scritta al consiglio direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'associazione.

Il consiglio direttivo esaminerà la domanda presentata e darà comunicazione al richiedente in merito all'accettazione o meno della domanda stessa.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

Le società, associazioni ed enti che intendano diventare soci dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale.

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Art. 7 (Categoria dei soci)

I soci si distinguono in:

- soci fondatori, coloro che sono intervenuti nella fase costitutiva dando vita all'associazione;
- soci ordinari, coloro che non rientrano nelle categorie di cui sopra.

La distinzione di denominazione è posta per fini esclusivamente interni all'associazione e non comporta nessuna differenziazione nel rapporto associativo; tutti gli associati hanno infatti eguali diritti. Il rapporto associativo è disciplinato in maniera uniforme per tutti gli associati e uniformi sono le modalità associative, che sono volte a garantire l'effettività del rapporto associativo medesimo.

Il numero degli associati è illimitato.

Articolo 8 (Diritti dei soci)

Tutti i soci hanno eguali diritti e possono:

- frequentare i locali sociali, servirsi degli impianti e dei servizi gestiti dall'associazione;
- partecipare a qualsiasi manifestazione organizzata dall'associazione;
- intervenire e discutere alle assemblee generali;
- presentare proposte e/o reclami al consiglio direttivo;
- partecipare con il proprio voto alla delibera dell'assemblea, purché in regola con la qualifica di socio;
- esercitare il diritto di voto attivo e passivo per l'elezione del consiglio direttivo;
- essere delegati ad assumere incarichi sociali;

- esercitare il diritto di voto per le modifiche e l'approvazione dello statuto sociale.

Tutti i soci maggiorenni godono, sin dal momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione alle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Articolo 9 (Doveri dei soci)

Tutti i soci hanno il dovere di:

- contribuire al raggiungimento dello scopo sociale nei limiti delle proprie possibilità;
- astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione;
- versare puntualmente le quote sociali deliberate dall'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Il comportamento dell'associato, sia nei confronti degli altri aderenti sia all'esterno, sarà coerente con i principi dell'associazione stessa: solidarietà, pluralismo, partecipazione, pari opportunità e rispetto dei diritti inviolabili delle persone.

Articolo 10 (Decadenza dei soci)

La qualifica di socio si perde per decadenza, recesso, esclusione o causa di morte.

La decadenza si verifica per i soci che non abbiano versato la quota sociale trascorsi 3 mesi dalla fine dell'esercizio a cui la quota si riferisce. Il Consiglio direttivo ne prende atto e annota la decadenza nel libro dei soci.

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio direttivo nei confronti del socio che:

- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'associazione;
- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione;
- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'associazione.

Le deliberazioni di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari in forma scritta con certificazione dell'avvenuta consegna e devono essere motivate. Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento, ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal consiglio.

Art.11 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'assemblea generale dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori dei conti o revisore unico (qualora eletti).

E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi.

Art.12 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie e rappresentano l'organo sovrano dell'associazione.

La loro convocazione deve effettuarsi a cura del consiglio direttivo, mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale, ove si svolgano le attività e mediante un invito da spedire con i mezzi tecnologici di comunicazione in uso, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'assemblea. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

I verbali delle assemblee sono sottoscritti dal presidente dell'associazione e dal segretario verbalizzante e vengono conservati in apposito libro dei verbali delle assemblee.

Art.13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- procede alla elezione del presidente dell'associazione, dei membri del consiglio direttivo e, eventualmente, dei membri del collegio dei revisori dei conti o del revisore unico;
- fissa su proposta del consiglio direttivo, le quote di ammissione e gli eventuali contributi associativi;
- approva gli eventuali regolamenti;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal consiglio direttivo.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i 4 mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il consiglio direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal collegio dei revisori dei conti o dal revisore unico (qualora eletti) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data della richiesta.

Art.14 (Diritto di voto)

Nelle assemblee – ordinaria e straordinaria – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

Ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto, in seconda convocazione, a distanza di almeno un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide se votate dalla metà più uno dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art.15 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- sulle proposte di modificazioni dello statuto;
- sullo scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione;
- su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno i 2/3 degli associati e delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti.

Per le modifiche statutarie è richiesta la presenza di almeno 3/4 degli associati e l'assemblea delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei presenti, per lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo delibera con il voto favorevole di almeno 3/4 dei presenti.

Art. 16 (Presidenza delle assemblee)

L'assemblea è presieduta e convocata dal presidente dell'associazione e, in sua assenza, dal vicepresidente o dalla persona designata dall'assemblea stessa. La nomina del segretario verbalizzante è fatta dal presidente dell'assemblea.

Art.17 (Consiglio direttivo)

L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) membri, eletti dall'Assemblea tra gli associati.

I componenti del consiglio direttivo restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

Il consiglio elegge nel suo seno il vicepresidente e il segretario/tesoriere.

La carica di consigliere è svolta a titolo gratuito.

Il consiglio direttivo è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo invito da spedire con i mezzi tecnologici di comunicazione in uso con anticipo di 3 giorni, salvo urgenze per le quali sarà sufficiente la consegna al giorno precedente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la metà più uno dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione.

Al consiglio spetta fra l'altro, a titolo esemplificativo di:

- curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- redigere il bilancio preventivo e il rendiconto economico e finanziario;
- predisporre i regolamenti interni;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'associazione;
- compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione;
- affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il consiglio decadano dall'incarico, il consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero consiglio. Nell'impossibilità di attuare detta modalità, il consiglio può nominare altri soci, che

rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del consiglio, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo consiglio.

Art.18 (Presidente)

Il presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell'associazione. Al presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del consiglio direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal vicepresidente.

Il Presidente rimane in carica 3 (tre) anni e può essere rieletto.

In caso di dimissioni, spetta al vicepresidente convocare entro 30 giorni l'assemblea dei soci per l'elezione del nuovo presidente.

Art.19 (Collegio dei revisori dei conti o revisore unico – qualora eletto)

L'assemblea può eleggere un collegio dei revisori dei conti o un revisore unico.

Il collegio dei revisori dei conti o il revisore unico deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello statuto; partecipa alle riunioni del consiglio direttivo e alle assemblee, dove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Nel caso di elezione di un collegio di revisori questo è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Il collegio dei revisori dei conti elegge al proprio interno il presidente.

Sia i membri del collegio dei revisori che il revisore unico possono essere scelti anche fra i non soci, restano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. La carica di revisore dei conti è svolta a titolo gratuito.

Art.20 (Segretario/tesoriere)

Il segretario/tesoriere dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza, cura l'amministrazione dell'associazione e si fa carico della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo. Il segretario/tesoriere può essere nominato dal consiglio anche tra soci non facenti parte del consiglio stesso.

La carica di segretario/tesoriere può essere assunta anche dal presidente o dal vicepresidente.

La carica di segretario/tesoriere è svolta a titolo gratuito.

Art.21 (Pubblicità e trasparenza degli atti sociali)

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

Art.22 (Esercizio sociale e rendiconto)

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ogni anno.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio il consiglio direttivo redige un rendiconto economico e finanziario, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci secondo le disposizioni del presente statuto. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale.

Copia del rendiconto deve essere messa a disposizione di tutti gli associati, con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

All'associazione è vietato distribuire tra gli associati, anche in modo indiretto, i proventi delle attività, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa.

L'eventuale avanzo deve essere reinvestito a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Art.23 (Patrimonio ed entrate)

Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni mobili e immobili che sono o diverranno proprietà dell'associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, da privati o da enti.

Le entrate dell'associazione per il conseguimento dei propri fini istituzionali sono costituite:

- dalle quote sociali e dai corrispettivi specifici versati dai soci per le attività sociali;
- dall'utile derivante dalle attività e manifestazioni eventualmente organizzate o alle quali essa partecipa;
- dagli introiti derivanti da accordi di pubblicità e sponsorizzazione o ogni eventuale entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale;
- dagli eventuali contributi degli enti pubblici o di qualsiasi altro genere.

Art.24 (Diritti dei soci al patrimonio sociale)

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione e al versamento dell'eventuale quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'associazione quella di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi come sopra determinati per l'ammissione e l'iscrizione annua, e sono comunque a fondo perduto; i versamenti non sono quindi rivalutabili né ripetibili in nessun caso; nemmeno in caso di scioglimento dell'associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'associazione può pertanto farsi luogo alla richiesta di rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Art.25 (Scioglimento dell'associazione)

Qualora si verifichi un evento ritenuto incompatibile con l'esistenza dell'associazione, il consiglio direttivo convoca l'assemblea straordinaria dei soci.

Deliberato lo scioglimento per qualsiasi causa, l'associazione devolverà il proprio patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n.662, preposto in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'associazione, e salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.26 (Clausola compromissoria)

Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione e i soci e tra i soci medesimi saranno devolute alla esclusiva competenza di un collegio arbitrale che sarà composto da n. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, e il terzo con funzioni di presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal presidente del tribunale di Trento.

Art.27 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente statuto si fa rinvio ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e alle altre leggi vigenti in materia.

Il presente statuto è stato approvato all'unanimità dall'assemblea straordinaria dei soci del 19 aprile 2016.

Firma del segretario dell'assemblea

Firma del presidente dell'assemblea

Tione, 19 aprile 2016